

INDICE DEGLI ARGOMENTI

FISCO PASSO PER PASSO

- Conversione Sostegni - ter: proroga al 29/04/2022 comunicazione delle opzioni sui bonus
- Rate da rottamazione-ter e da saldo e stralcio: nuova proroga per le rate non pagate 2020 e 2021
- Superbonus: "gestione" IVA indetraibile
- Bonus condizionato e non rimborsabile concesso a clienti: deducibilità IRES e IRAP
- Conversione Sostegni - ter: nuova proroga versamenti per attività chiuse al 31/01/2022

L'EVOLUZIONE DELLA GIURISPRUDENZA

- Residente in Italia nonostante l'iscrizione all'Aire il contribuente che ha immobili e partecipazioni
- Legittima la condanna per emissione di fatture false anche solo per ottenere sponsorizzazioni

NOTIZIE FLASH

- MISE - 5 milioni di euro per la trasformazione digitale dell'industria creativa e culturale del Paese
- Recupero contributi da eccedenza massimale - procedure

FISCO PASSO PER PASSO

Conversione Sostegni - ter: proroga al 29/04/2022 comunicazione delle opzioni sui bonus

Nel corso dell'iter di conversione del DL Sostegni - ter (approvato dalla Commissione Bilancio del Senato nella notte tra lunedì e martedì) è stato nuovamente prorogato - al **29/04/2022** - il **termine per comunicare all'Agenzia delle Entrate l'opzione tra sconto sul corrispettivo e cessione del credito d'imposta derivanti dalle spese agevolate con bonus edilizi sostenute nel 2021**

Si ricorda che con il il **Provvedimento del 03/02/2022** l'Agenzia Entrate

a) ha **differito il termine** per effettuare la comunicazione dell'opzione per la cessione del credito o sconto in fattura relative ai bonus edilizi:

- per le **spese sostenute nel 2021**
- nonché per le **rate residue** non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020.

Questa potrà essere essere trasmessa **entro il 7 aprile 2022**, in luogo del 16/03/2022.

Ove dovesse essere confermato l'emendamento al DL Sostegni - ter (su cui oggi è previsto il voto di fiducia del Senato) il **termine per comunicare all'Agenzia delle Entrate l'opzione tra sconto sul corrispettivo e cessione del credito d'imposta derivanti dalle spese agevolate con bonus edilizi sostenute nel 2021 slitterebbe al 29/04/2022.**

Nonostante il quasi certo slittamento del termine, non sarà facile per trovare qualche ente disposto ad acquisire il credito d'imposta, dato che molti istituti sembrerebbero aver deciso di seguire l'esempio di Poste Italiane, fermando l'acquisto di crediti 2021.

FISCO PASSO PER PASSO

Rate da rottamazione-ter e da saldo e stralcio: nuova proroga per le rate non pagate 2020 e 2021

Nel corso **dell'iter di conversione del DL Sostegni - ter** (sul quale oggi è prevista l'apposizione del voto di fiducia), è stato previsto un "nuovo" slittamento dei termini per il **pagamento delle rate da rottamazione dei ruoli e da saldo e stralcio**

Si ricorda che:

- l'art. 1 del DL 146/2021 aveva previsto la possibilità di "saldare"
- tutte le **rate scadute nel corso del 2020 e del 2021**
- **in unica soluzione, entro il 9 dicembre 2021.**

Ove venisse confermato il testo dell'emendamento approvato nell'iter di conversione del DL Sostegni-ter, i "nuovi" termini per il pagamento delle rate scadute sarebbero:

- entro il **30 aprile 2022**, andranno pagate le rate scadute nel 2020;
- entro il **31 luglio 2022**, andranno pagate le rate scadute nel 2021;
- entro il **30 novembre 2022**, andranno pagate le rate scadute nel 2022.

Le rate prorogate non possono essere oggetto di ulteriore dilazione.

Si applica la tolleranza dei cinque giorni di cui all'art. 3 c. 14-bis del DL 119/2018.

FISCO PASSO PER PASSO

Superbonus: "gestione" IVA indetraibile

Con la **risposta a interpello n. 118 del 15/03/2022**, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la

- disposizione di favore prevista in ambito superbonus del 110% dal comma 9-ter dell'art. 119 del DL 34/2020
- non può trovare applicazione in via analogica per le altre detrazioni edilizie, mancando una espressa previsione normativa.

La richiamata disposizione prevede la possibilità che

- **l'IVA non detraibile**, anche parzialmente (ai sensi degli artt. 19, 19-bis, 19-bis.1 e 36-bis del DPR 633/72)
- **dovuta sulle spese rilevanti ai fini del superbonus**,
- venga considerata nel calcolo dell'ammontare complessivo ammesso al beneficio
- e ciò indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente.

In merito a tale disposizione viene chiarito che questa può trovare applicazione limitatamente agli specifici interventi previsti dallo stesso art. 119, non essendo, invece, possibile estendere la medesima disposizione a interventi che danno diritto a detrazioni edilizie diverse dal superbonus del 110%.

Vengono inoltre forniti chiarimenti **sulla quantificazione della quota parte di IVA indetraibile su base pro rata da conteggiare ai fini del superbonus.**

Per effetto dell'applicazione del pro rata, al momento di emissione delle fatture, l'entità dell'IVA non detraibile non risulta, pertanto, puntualmente determinabile.

Chiarisce l'Agenzia che tale circostanza assumere particolare rilevanza nei casi in cui il contribuente intenda optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto in fattura, anticipato dal fornitore, ai sensi dell'art. 121 del DL 34/2020.

In tale ipotesi, infatti, il beneficiario del superbonus del 110% potrà esercitare l'opzione per lo sconto in fattura c.d. parziale, avendo riguardo al solo importo del corrispettivo dovuto al fornitore al netto dell'IVA.

Per quanto riguarda l'IVA indetraibile, definitivamente determinata sulla base della percentuale di detrazione dell'anno e rimasta a carico, il beneficiario potrà fruire del superbonus direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui il

costo è sostenuto.

FISCO PASSO PER PASSO

Bonus condizionato e non rimborsabile concesso a clienti: deducibilità IRES e IRAP

Con la risposta a interpello n. 115 del 15/03/2022, l'Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla deducibilità IRES e IRAP di un incentivo monetario concesso ai propri clienti da una società emittente carte di credito, a fronte del rinnovo annuale del rapporto contrattuale.

FISCO PASSO PER PASSO

Conversione Sostegni - ter: nuova proroga versamenti per attività chiuse al 31/01/2022

Nel corso dell'iter di conversione del DL Sostegni - ter è stato previsto uno slittamento dei termini **dei versamenti fiscali** per le **attività vietate o sospese** fino al 31 gennaio 2022.

L'art. 1. c. 2. DL 4/2022 prevede a favore degli esercenti attività d'impresa, arte o professione, con il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, le cui **attività sono vietate o sospese fino al 31 gennaio 2022** (come sale da ballo, discoteche e locali assimilati) la sospensione dei versamenti:

- delle **ritenute alla fonte**, di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973, e delle trattenute relative all'**addizionale regionale e comunale**, che tali soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, nel mese di gennaio 2022;
- dell'**IVA** in scadenza a gennaio 2022.

I versamenti sospesi avrebbero dovuto essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2022, senza rimborso delle somme già versate.

Ove venisse confermata la disposizione introdotta nell'iter di conversione del Decreto:

- la sospensione riguarderebbe i **versamenti relativi al primo trimestre del 2022**;
- pagamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione **entro il 16 ottobre 2022**.

L'EVOLUZIONE DELLA GIURISPRUDENZA

Residente in Italia nonostante l'iscrizione all'Aire il contribuente che ha immobili e partecipazioni

La partecipazione alla vita sociale e la frequenza di circoli ricreativi nel Paese straniero non prova la residenza ?scale all'estero. Nell'individuare la sede principale degli affari ed interessi economici prevalgono i legami personali e affettivi del contribuente rispetto quelli professionali.

Lo ha precisato la Cassazione, con l'**ordinanza 8286 del 15 marzo 2022**, con cui ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate.

Col proprio ricorso in Cassazione l'Agenzia denunciava violazione dell'art. 2 del dpr 917/1986 e dell'art. 43 c.c. facendo appello anche alla giurisprudenza euro-unitaria che valorizza i legami personali e professionali evincibili dalla presenza fisica del contribuente e dei suoi familiari in uno Stato, dalla disponibilità di un'abitazione ecc.

La Cassazione ha accolto il ricorso.

I giudici richiamano innanzitutto la pronuncia di appello che ha ritenuto il contribuente residente all'estero in quanto iscritto e partecipante assiduo a vari club socio-culturali e ricreativi all'estero.

Invece, secondo la Cassazione, **si considera soggetto passivo il cittadino italiano che, pur risiedendo all'estero, stabilisca in Italia, per la maggior parte del periodo d'imposta, il suo domicilio, inteso come la sede principale degli affari ed interessi economici nonché delle relazioni personali**, come emergenti da elementi presuntivi, quali l'acquisto di beni immobili, la gestione di affari in contesti societari, la disponibilità di almeno un'abitazione, nella quale trascorrere diversi periodi dell'anno, e ciò a prescindere anche dall'iscrizione del soggetto nell'Aire (cfr. Cass. 21694/2020).

Peraltro, nell'individuare la residenza fiscale del contribuente, la giurisprudenza opera un giudizio di prevalenza, con preponderanza dei legami personali su quelli professionali, privilegiando il criterio di effettività.

Pertanto, nel caso di specie, il giudice di merito ha errato nel considerare insufficiente una serie di elementi presuntivi allegati dal fisco, quali

- la locazione di un immobile ad uso abitativo, indicato dal contribuente quale sede fiscale propria e della propria famiglia;
- il contratto di locazione di due posti auto;
- le partecipazioni a vario titolo, quali socio e/o rappresentante legale in alcune società aventi sede in Italia; i redditi conseguiti in Italia e risultanti dai modelli 770 dei sostituti d'imposta.

Di conseguenza il contribuente, pur iscritto all'Aire, doveva considerarsi fiscalmente residente in Italia sulla base dei riscontri riportati nell'atto impositivo.

Sul punto significativa anche Cass. 18702/2021 secondo cui **i legami affettivi nell'anno oggetto di accertamento erano in Italia**, dove risiedevano sia la moglie che la figlia del contribuente, essendo intervenuta la separazione tra i coniugi dopo 5 anni rispetto all'annualità di imposta. Inoltre, in Italia, vi erano anche i legami professionali del contribuente che era stato amministratore e rappresentante unico di una società e, per tale incarico, aveva percepito la retribuzione oggetto di tassazione

L'EVOLUZIONE DELLA GIURISPRUDENZA

Legittima la condanna per emissione di fatture false anche solo per ottenere sponsorizzazioni

Legittima la condanna per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti quando oltre al dolo di evasione del terzo c'è anche un'altra finalità, ovvero quella di consentire all'associazione sportiva di ottenere la sponsorizzazione. Del resto la restituzione di una parte della cifra in contanti, dimostra quanto meno il dolo eventuale, ovvero l'accettazione del rischio di evasione.

È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con **la sentenza n. 8620 del 15 marzo 2022**, ha respinto il ricorso della legale rappresentante di un'asd che, per avere una sponsorizzazione, aveva emesso delle fatture e poi restituito parte dei soldi in contanti, permettendo così all'interlocutore di evadere le imposte.

Col proprio ricorso in Cassazione la donna denunciava violazione dell'art. 8 del d.lgs. 74/2000 per avere i giudici di appello confermato la condanna pur avendo riconosciuto che il reato era stato commesso esclusivamente per fini extratributari.

Nel rigettare il ricorso la Cassazione precisa che giustamente la sentenza di secondo grado aveva sancito che **il reato il reato in oggetto sussiste non solo quando il dolo di evasione del terzo costituisca l'elemento esclusivo dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti, ma anche quando a questo si accompagni un'altra finalità, magari anche percepita come prioritaria**.

Esattamente quel che risulta dalle stesse ammissioni della donna: lei, comprendendo quale fosse l'effettiva destinazione degli importi, ossia restituire parte delle somme formalmente ricevute, aveva compreso anche che questa operazione consentiva, da un lato, alla sua società di ottenere la sponsorizzazione, e, dall'altro, alle destinatarie di disporre di fatture per le quali avevano versato, in realtà, cifre inferiori. Dal che, il dolo specifico, pro?lo psicologico che, come affermato nella sentenza, sicuramente non rivestiva carattere centrale nella ricorrente, ma comunque esisteva, unitamente a quello concernente la conclusione del contratto. Ecco, dunque, il corretto richiamo **al dolo (quantomeno) eventuale - pacificamente compatibile con quello specifico - in quanto la signora aveva (come minimo) accettato il rischio che la complessiva operazione cui aveva più volte partecipato fosse sostenuta anche da una finalità evasiva in favore delle società sponsorizzatrici**, non spiegandosi quale diverso scopo potesse avere la restituzione di una parte delle somme fatturate.

Sul punto si ricorda che **il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui all'art. 8, dlgs. n. 74 del 2000 ha natura di reato di pericolo o di mera condotta**

(Sez. Un. n. 1235 del 28/10/2010), per la cui sussistenza non è nemmeno necessario che le fatture siano annotate nella contabilità del destinatario il quale, in astratto, potrebbe anche decidere di non avvalersene. Le fatture per operazioni inesistenti sono tossine la cui circolazione il legislatore ha inteso reprimere sin dalla loro emissione, quando finalizzata a consentire a terzi l'evasione di imposta. Non importa il loro destino, strutturalmente estraneo alla fattispecie che si disinteressa volutamente dell'effettivo conseguimento del **fine evasivo**; è sufficiente che tale fine **sussista (e, pertanto, qualifichi l'azione) al momento iniziale dell'emissione perché si determini la reazione repressiva, non essendo richiesta, a tal fine, la successiva utilizzazione del documento**. Ne consegue che, ai fini dell'integrazione del dolo specifico del reato, non è richiesto che l'autore della condotta si rappresenti il danno arrecato all'Erario che, in ipotesi, potrebbe anche mancare in caso di mancata utilizzazione delle fatture. È necessario e sufficiente il fine di consentire a terzi l'evasione di imposta e dunque il potenziale pericolo dell'altrui utilizzo a fini evasivi del documento fiscalmente rilevante (cfr. Cass. 42892/2017).

NOTIZIE FLASH

MISE - 5 milioni di euro per la trasformazione digitale dell'industria creativa e culturale del Paese

Promuovere l'avvio di nuovi progetti di ricerca basati su **tecnologie 5G** nel settore della produzione e distribuzione di contenuti audiovisivi.

E' quanto prevede il bando pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico che mette a disposizione **5 milioni di euro** per la trasformazione digitale dell'industria creativa e culturale del Paese.

In particolare saranno selezionati dei **progetti pilota**, della durata di un anno, che stimolino e valorizzino la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di soluzioni innovative attraverso l'utilizzo di tecnologie emergenti.

L'obiettivo è realizzare contenuti di alta qualità, fruibili in realtà? aumentata, virtuale e interattiva nell'ambito della produzione video remota e distribuita, della **DAD+gaming**, di eventi live e documentari.

Le domande potranno essere presentate da imprese del settore, anche in forma aggregata, entro il **22 aprile 2022**.

NOTIZIE FLASH

Recupero contributi da eccedenza massimale - procedure

Con la risposta a interpello n. 117 DEL 14/03/2022, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che la maggior quota contributiva a carico del lavoratore, derivante dall'errata applicazione del massimale contributivo ex art. 2 comma 18 della L. 335/95, costituisce un'integrazione di contributi obbligatori per legge, a suo tempo non versati, deducibile ai sensi dell'art. 10 comma 1 lett. e) del TUIR.

l'Agenzia evidenzia che i contributi in trattazione sono deducibili se risultano a carico del contribuente e debitamente documentati.